



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 138

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE

N. 17 del 25-02-2020

**OGGETTO: PRESA D'ATTO CONGEDO PARENTALE E FRUIZIONE DEI RIPOSI GIORNALIERI
DELLA DIPENDENTE P.A. (IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE).**

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di febbraio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 744 del 08/10/2019 con la quale la dipendente P.A., in servizio a tempo pieno e indeterminato presso l'Ufficio Anagrafe, inquadrata nel profilo professionale di Istruttore amministrativo, cat. C, è stata posta in astensione obbligatoria per congedo di maternità per la durata prevista dall'art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001 con decorrenza dal 14/09/2019 al 14/03/2020;

VISTA la richiesta presentata dalla suddetta dipendente, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 2638 del 25/02/2020, intesa ad usufruire del congedo parentale dal 16/03/2020 al 14/04/2020 per complessivi 30 giorni, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, e dei periodi di riposo giornalieri dal 04/05/2020 al 09/12/2020, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001;

RICHIAMATI:

- l'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 e smi secondo cui:

"1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. (...).

1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. (...).

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, **il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro** secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, **con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni** indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva”;

- l'art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001 e smi secondo cui:

“1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso. (...)

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2. 5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”;

- l'art. 17 del CCNL 14 settembre 2000 secondo cui

“5. (...) per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, **i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.** (...)

7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro (...) la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

9. *In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro”;*

- l'art. 43 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 secondo cui:

*“3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001, **per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2 (...).***

*5. **I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi.** Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.*

6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.

7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda Determina n. 1820 del 16/07/2019 - pag. 2 di 50 può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.

8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall’art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32”;

- l’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001 e smi secondo cui:

*“1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, **durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.***

*2. I periodi di riposo di cui al comma 1 **hanno la durata di un’ora ciascuno** e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda. (...).”;*

OSSERVATO quindi che:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- ai fini della fruizione continuativa o anche frazionata dei periodi di congedo parentale, di cui all'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, il lavoratore (madre o padre) deve presentare un'istanza scritta all'Ente datore di lavoro con l'indicazione della durata dell'assenza, non meno di quindici giorni prima della data di decorrenza dell'inizio del periodo di congedo stesso;
- i predetti quindici giorni di preavviso da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro per la richiesta di congedi parentali sono giorni calendario e non lavorativi;
- il congedo parentale spetta al genitore lavoratore istante anche allorché l'altro genitore non ne ha diritto, in quanto non lavoratore oppure lavoratore autonomo;
- i periodi di assenza comprendono anche eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadono all'interno degli stessi;
- il periodo di congedo parentale non può eccedere complessivamente, per entrambi i genitori, il limite di mesi dieci, salvo il caso di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001;
- i primi trenta giorni (purché fruiti entro i sei anni di vita del bambino) di congedo parentale sono retribuiti per intero, con la sola esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità legate alla effettiva prestazione, non incidono sulla tredicesima e sulle ferie e sono valutati pienamente ai fini dell'anzianità di servizio, sia per lo sviluppo orizzontale che verticale di carriera, sia ai fini previdenziali (resta inteso che se entrambi i genitori sono dipendenti di una Pubblica Amministrazione il primo mese di congedo parentale retribuito al 100 per cento deve intendersi Determina n. 1820 del 16/07/2019 - pag. 3 di 5 unico per entrambi i genitori, da dividersi tra madre e padre nella misura percentuale che loro stessi vorranno);
- gli ulteriori 5 mesi (purché fruiti entro i sei anni di vita del bambino) sono retribuiti al 30 per cento e computati ai fini del servizio e della liquidazione, non consentono la maturazione di ferie e tredicesima. La relativa copertura previdenziale è ordinaria in rapporto alla retribuzione erogata e figurativa sul residuo 70 (settanta) per cento;
- gli ulteriori periodi e comunque tutti quelli fruiti fra il sesto e l'ottavo anno di vita del bambino sono retribuiti al 30 (trenta) per cento solo qualora il reddito del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte il trattamento pensionistico minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

OSSERVATO inoltre che:

- ai fini della fruizione dei riposi giornalieri, la madre deve presentare domanda prima dell'inizio del periodo di riposo giornaliero richiesto;
- alla madre spettano, fino al primo anno di vita del bambino, due ore al giorno di riposo "per allattamento", se l'orario è di almeno sei ore giornaliere, e un'ora, se l'orario è inferiore a sei;
- i riposi giornalieri previsti dalla richiamata normativa, sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro;

RITENUTO alla luce di quanto sopra evidenziato, di dover prendere atto del congedo parentale della dipendente P.A. per il periodo 16/03/2020 – 14/04/2020, e di concedere i riposi giornalieri per complessive n. 2 ore, per il periodo 04/05/2020 – 09/12/2020;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;

VISTO il vigente CCNL, comparto Regioni e Autonomie Locali, del 21/05/2018;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 24/12/2019 con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario e Personale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a determinare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento ed a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE la premessa narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) DI PRENDERE ATTO del congedo parentale della dipendente P.A., ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, a decorrere dalla data del 16/03/2020 e fino al 14/04/2020;
- 3) DI DARE ATTO che alla suddetta dipendente verrà corrisposto, per l'astensione facoltativa di cui al precedente punto, il seguente trattamento economico:
 - per i primi trenta giorni di congedo parentale, la retribuzione intera (100%), con la sola esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità legate alla effettiva prestazione, senza incidere sulla tredicesima e sulle ferie, e valutati pienamente ai fini dell'anzianità di servizio, sia per lo sviluppo orizzontale che verticale di carriera, sia ai fini previdenziali;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- per gli ulteriori periodi, eventualmente richiesti, la retribuzione al 30 %, computati ai fini del servizio e della liquidazione, non consentendo la maturazione di ferie e tredicesima. La relativa copertura previdenziale è ordinaria in rapporto alla retribuzione erogata e figurativa sul residuo 70 %;
- 4) DI CONCEDERE n. 2 riposi giornalieri di un'ora ciascuno, alla dipendente di cui sopra, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001, a decorrere dalla data del 04/05/2020 e fino al 09/12/2020;
- 5) DI RIBADIRE che, in generale, per la fruizione del congedo e dei riposi in rassegna, occorre osservare i limiti e le prescrizioni riportate in parte narrativa;
- 6) DI INOLTARE il presente atto alla Segreteria Generale, affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 7) DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- 8) DI DARE ATTO che, a norma dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Piergentili, Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Ente, cui potranno essere richiesti chiarimenti, anche a mezzo telefono.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to alessio squarcia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. PIERGENTILI ANDREA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 25-02-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 18-03-2020
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 18-03-2020 al 02-04-2020 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 428, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. ANDREA PIERGENTILI